

**S.A.T.A.P. S.p.A.**

\*\*\*

**TRONCO A4 TORINO – MILANO**

\*\*\*

**SCRITTURA PRIVATA**

**TRA**

La società **S.A.T.A.P. S.p.A.**, con sede legale in Torino, Via Bonzanigo n. 22, capitale sociale € 158.400.000,00, codice fiscale e partita Iva 00486040017, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 00486040017, rappresentata nel presente atto dall'Ing. Gianni Luciani, nato a Feltre (BL) il 10/1/1945, in qualità di Amministratore Delegato, avente idonei poteri di firma, d'ora innanzi definita anche SATAP,

**E**

Il **COMUNE DI CIGLIANO**, con sede in Cigliano, P.zza Martiri della Libertà n. 18, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato nel presente atto dal Sindaco \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, d'ora innanzi definito anche COMUNE.

**PREMESSO**

- a) che l'Autostrada Torino – Milano S.p.A. ha ricevuto in concessione dall'Ente Nazionale delle Strade (ora A.N.A.S S.p.A.) l'esercizio e la costruzione dell'Autostrada A4 Torino – Milano, dei suoi prolungamenti e raccordi, in forza della Convenzione stipulata in data 28 luglio 1999, approvata con Decreto Interministeriale del 21 dicembre 1999 n. 606 e resa esecutiva il 7/3/2000;
- b) che in forza di un atto di conferimento sottoscritto in data 30 dicembre 2003 l'Autostrada Torino-Milano S.p.A. ha ceduto alla S.A.T.A.P. S.p.A., il ramo d'impresa formato dalle attività svolte direttamente nel comparto autostradale in regime di concessione con efficacia traslativa dal 1° gennaio 2004;
- c) che, conseguentemente, dal 1° gennaio 2004 la S.A.T.A.P. S.p.A. è il soggetto titolare della concessione di costruzione ed esercizio dell'autostrada A4 Torino - Milano;
- d) che con la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, avvenuta in data 16 dicembre 1999 l'Autostrada Torino – Milano S.p.A. (ora S.A.T.A.P. S.p.A.), nell'ambito degli interventi di ammodernamento dell'Autostrada Torino – Milano, si obbligava a realizzare in via anticipata rispetto alla chiusura del Casello autostradale di Cigliano nord, la porzione della circonvallazione di Cigliano relativa ai lotti 3 e 5;
- e) che, nell'ambito degli incontri susseguitisi nel tempo atti a definire le linee operative per dare completa attuazione al dettato del Protocollo di Intesa, le parti firmatarie interessate (SATAP, Provincia di Vercelli e i Comuni), convenivano circa

l'opportunità di non dare seguito alla realizzazione del lotto 5 della circonvallazione di Cigliano, in quanto detta opera avrebbe arrecato un pregiudizio maggiore alla cittadinanza - si pensi, ad esempio, alla demolizione di immobili - rispetto agli effettivi benefici, considerato, inoltre, che in quel tratto di circonvallazione l'effettivo volume di traffico era ed è adeguatamente supportato dalla viabilità esistente;

- f) che visto quanto esposto al punto che precede, le parti interessate (SATAP, Provincia di Vercelli e i Comuni), ritenevano di stralciare l'esecuzione del lotto 5 e di implementare le lavorazioni relative alla realizzazione del lotto 3;
- g) che i lavori relativi al lotto 3 sono stati consegnati il 2/03/2006;
- h) che, per rispettare i programmi di esecuzione delle opere relative agli interventi di ammodernamento dell'Autostrada A4 Torino - Milano e i relativi impegni assunti con la concedente A.N.A.S. S.p.A., nel mese di maggio 2006 la S.A.T.A.P. S.p.A. doveva provvedere senza indugio alla demolizione del Casello autostradale di Cigliano nord e ciò, in data anteriore rispetto a quella di completamento e messa in esercizio del lotto 3 della circonvallazione di Cigliano;
- i) che con atto in data 7 maggio 2007, la S.A.T.A.P. S.p.A. consegnava alla Provincia di Vercelli il tratto viario denominato lotto 3 della Circonvallazione di Cigliano, così come identificato nella planimetria **allegata sotto la lettera A)** in colore rosso;
- j) che, in relazione a quanto esposto alle lettere e) ed f), con l'atto di cui al punto che precede le Parti interessate dichiaravano che *"le opere realizzate (lotto 3 della Circonvallazione di Cigliano) possono pertanto considerarsi come assolvimento degli impegni che SATAP doveva ottemperare all'interno del protocollo di intesa"*;
- k) che, per quanto sia pacifica l'ottemperanza di SATAP agli impegni assunti con il Protocollo di Intesa, è comunque riscontrabile un ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni, considerato, inoltre, che l'apertura al traffico del lotto 3 della Circonvallazione è avvenuta il 27/11/2007;
- l) che il ritardo di S.A.T.A.P. S.p.A. nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il Protocollo di Intesa ha arrecato pregiudizio al Comune di Cigliano, in termini di congestione del traffico, di maggiori oneri sostenuti per la manutenzione della viabilità alternativa, nonché di maggiori costi per il servizio di trasporto pubblico locale;
- m) che la S.A.T.A.P. S.p.A., visto quanto sopra, al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso, si è resa disponibile a riconoscimento di una somma soddisfacente del pregiudizio patito dal Comune di Cigliano per i titoli sopra dedotti;

- n) che l'ipotesi transattiva proposta dalla S.A.T.A.P. S.p.A. è stata favorevolmente accolta dal Comune di Cigliano e ritenuta soddisfacente di ogni sua pretesa in merito;
- o) che, pertanto, è intenzione delle parti pervenire a una composizione transattiva della vicenda al fine di tacitare ogni pretesa del Comune di Cigliano in merito al pregiudizio patito.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le Parti, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue

#### **ARTICOLO 1**

Le premesse, gli allegati e tutti quei documenti che, seppur non allegati materialmente, vengono richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e valgono patto.

#### **ARTICOLO 2**

SATAP offre a titolo di transazione al COMUNE, che accetta, l'importo forfetario e onnicomprensivo di **€ 320.000,00** (Euro trecentoventimila e centesimi zero).

Il COMUNE, accettando il pagamento di detta somma, come accetta sottoscrivendo il presente atto, dichiara di ritenersi totalmente e definitivamente tacitato rispetto a tutti gli effetti pregiudizievoli dipendenti dal ritardato adempimento di SATAP delle obbligazioni da quest'ultima assunte con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa del 16 dicembre 1999.

Il COMUNE dichiara e accetta che la somma corrisposta transattivamente è soddisfacente di tutti i pregiudizi, nessuno escluso, patiti a causa del ritardato adempimento di SATAP, siano essi diretti e/o indiretti, anche se non espressamente specificati nel presente atto. Pertanto, accettando la predetta somma, il COMUNE dichiara di ritenersi totalmente e definitivamente tacitato rispetto agli effetti pregiudizievoli del ritardo dell'adempimento da parte di SATAP ogni sua pretesa presente e futura, anche per danno emergente, lucro cessante, danni diretti e indiretti tutti, e di rinunciare ad ogni ulteriore richiesta e ad ogni conseguente azione, manlevando altresì SATAP da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di terzi, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa del 16 dicembre 1999.

#### **ARTICOLO 3**

Il COMUNE, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara espressamente che la SATAP, con la realizzazione e la consegna alla provincia di Vercelli del lotto 3 e con il pagamento della somma oggetto del presente atto, ha adempiuto perfettamente a tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa del 16 dicembre 1999.

Pertanto, il COMUNE dichiara di essere pienamente soddisfatto e di non vantare più alcuna pretesa nei confronti della SATAP per le obbligazioni da quest'ultima assunte con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa del 16 dicembre 1999, che pertanto si intendono estinte.

#### **ARTICOLO 4**

Il COMUNE dichiara di assumere le obbligazioni di cui al presente atto per sé e per i propri aventi causa, sia a titolo particolare che universale.

Il COMUNE rinuncia, altresì, a intraprendere nei confronti di SATAP qualsiasi azione anche giudiziale per i motivi dedotti nel presente atto.

#### **ARTICOLO 5**

Gli oneri e le spese di redazione del presente atto, e, di qualunque altro atto documentazione, produzione di assolvimento dell'imposta di bollo e, in caso d'uso, di registro sono poste a carico dei sottoscrittori in parti uguali.

#### **ARTICOLO 6**

Le Parti convengono che la competenza esclusiva a decidere in merito ad ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza e conseguenza del presente contratto, ivi comprese le controversie attinenti alla sua validità ed efficacia, è devoluta al Foro di Torino, con esclusione di ogni altro foro concorrente anche in caso di connessione e confumacia.

Si allega:

- A) Planimetria in scala 1:5000 da cui risulta il tracciato del lotto 3 della circoscrizione di Cigliano.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale

Torino,

**S.A.T.A.P. S.p.A.**

**IL COMUNE DI CIGLIANO**

Si approvano specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341, secondo comma, c.c., le seguenti clausole:

Art. 2 (oggetto del contratto); Art. 3 (rinuncia ad ogni azione); Art. 4 (assunzione di obbligazioni); Art. 6 (Foro competente).

Torino,

**IL COMUNE DI CIGLIANO**